

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La prestazione occasionale di tipo accessorio nasce da una tipologia di rapporto introdotta nel nostro ordinamento dagli artt. 70-73, D.Lgs. 276/2003 (cd. Riforma Biagi) con lo scopo di facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti a rischio di esclusione sociale.

Nel tempo le categorie di lavoratori e di datori di lavoro che possono accedere a tale istituto sono divenute via via più numerose rispetto all'originaria disciplina.

L'accessorietà consiste nel fatto che il lavoro debba essere prestato direttamente al committente, senza l'intervento di intermediari.

La Legge 28.6.2012, n. 92 (cd. Riforma del lavoro o Riforma Fornero) ha apportato significative novità alla disciplina del lavoro accessorio.

PRIMA della RIFORMA:

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio, per essere considerate tali, dovevano dar luogo a compensi annui - per singolo committente - non superiori a € 5.000,00 (€ 10.000,00 per le prestazioni rese in favore delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis c.c.).

Quanto all'ambito oggettivo, le prestazioni in commento dovevano essere rese in taluni ambiti.

Di seguito ne vengono elencati solo alcuni; per l'elenco completo si rinvia all'art. 70, D.Lgs. 276/2003, come modificato dalle norme che hanno introdotto anche alcuni ambiti in via sperimentale:

- ❖ lavori domestici;
- ❖ lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti;
- ❖ insegnamento privato supplementare;
- ❖ manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà;
- ❖ attività agricole stagionali (es. vendemmia o raccolta delle olive) effettuate da pensionati, da coloro che non hanno prestato lavoro subordinato in agricoltura nell'anno in corso ed in quello precedente (cd. casalinghe) o da giovani con meno di 25 anni di età (iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico);
- ❖ attività agricole svolta a favore dei soggetti di cui all'art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- ❖ attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

I giovani studenti con meno di 25 anni (limitatamente ai periodi di vacanza) e universitari, pensionati e lavoratori part-time (questi ultimi per il triennio 2010-2012) possono utilizzare il sistema del lavoro occasionale accessorio in qualunque settore di attività.

In via sperimentale per il 2009 ed il 2010 (poi prorogato per il biennio 2011-2012), le prestazioni di lavoro accessorio hanno potuto essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di € 3.000,00 per committente per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

RETRIBUZIONE:

Il sistema di pagamento previsto per le prestazioni di lavoro accessorio è articolato in varie fasi:

- ❖ il committente acquista appositi buoni (voucher, del valore nominale di € 10,00 - € 20,00 o € 50,00) presso il concessionario del servizio (o telematicamente presso l'Inps attraverso il sito dell'Istituto ovvero attraverso il contact center al numero

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

telefonico 803.164);

- ❖ il committente consegna i buoni al lavoratore a fronte della prestazione ricevuta;
- ❖ il lavoratore riscuote il controvalore presso tutti gli uffici postali;
- ❖ il concessionario pagatore provvede alla registrazione dei dati anagrafici e ad effettuare il versamento degli oneri contributivi ed assicurativi, trattenendo altresì una quota per la gestione del servizio, secondo la seguente tabella:

COMPOSIZIONE del VALORE del BUONO

Compenso netto per il prestatore di lavoro (*)	7,50
Contributi versati alla gestione separata Inps	1,30
Premio versato all'Inail	0,70
Compenso per il concessionario gestore del servizio	0,50
Valore nominale del voucher	10,00

(*) *Il valore netto del buono «multiplo» da € 50, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a € 37,50; quello del buono da € 20 è pari a € 15.*

Risulta evidente come la modalità di pagamento della prestazione lavorativa è semplice e consente, attraverso pochi adempimenti dell'utilizzatore, di soddisfare gli obblighi di tipo amministrativo, retributivo e contributivo.

SETTORI E COMMITTENTI PARTICOLARI:

Con riferimento al settore agricolo, il voucher è utilizzabile per tutte le attività agricole rientranti nel campo di applicazione dell'Inps (Circolare Inps 94/2008):

- ❖ prestazioni svolte da pensionati, casalinghe, giovani con meno di 25 anni di età dediti agli studi, per le attività stagionali di qualunque dimensione aziendale;
- ❖ prestazioni svolte da chiunque in favore di aziende aventi un volume di affari inferiore a € 7.000,00.

Con riferimento ai lavori domestici (tipicamente svolti in favore di privati, ossia da soggetti che commettono il lavoro non in funzione dello svolgimento di un'attività imprenditoriale o professionale) si precisa che il lavoro occasionale di tipo accessorio è ammesso purché l'attività lavorativa non sia riconducibile a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (ad esempio, quello svolto dalle colf disciplinato dalla L. 339/1958 e per il quale la copertura assicurativa è prevista dal D.P.R. 1403/1971 e soggiace agli obblighi di comunicazione riguardanti l'instaurazione del rapporto di lavoro), come precisato dalla Circolare Inps 44/2009.

DISCIPLINA A SEGUITO DELLA RIFORMA:

L'art. 1, co. 32, L. 92/2012, nel riformulare l'art. 70, D.Lgs. 276/2003, ha fornito una nuova definizione di lavoro accessorio:

«Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 5.000,00 nel corso di un anno solare (...).».

Si nota la scomparsa dell'elencazione delle attività lavorative di natura occasionale contenuta nella precedente formulazione dell'art. 70.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Se da un lato questa modifica dovrebbe ampliare l'ambito oggettivo delle prestazioni che possono essere rese a fronte del pagamento con i buoni lavoro, dall'altro lato non è chiara la locuzione «attività lavorative di natura meramente occasionale».

Inoltre, il limite di € 5.000,00 di compenso è ora riferito alla totalità dei committenti, mentre prima il limite era posto in capo a ciascun committente, potendo il lavoratore prestare la propria attività occasionale accessoria per più datori di lavoro.

Scompare anche il limite maggiorato a € 10.000,00 per le prestazioni rese nell'ambito di un'impresa familiare.

La novella legislativa introduce un ulteriore vincolo per imprese e professionisti, i quali potranno fruire delle prestazioni occasionali in commento nel limite di € 2.000,00 per ciascun lavoratore.

ESEMPIO LIMITI

I due limiti (€ 5.000,00 e € 2.000,00) vanno considerati congiuntamente.

Pertanto, fermo restando il limite di € 2.000,00 per ciascun committente-impresa, il lavoratore può conseguire altri compensi derivanti da prestazioni di lavoro occasionale accessorio nel limite di € 5.000,00 complessivi per anno solare.

Pertanto, se l'impresa Alfa S.r.l. eroga ad un lavoratore compensi per prestazioni occasionali accessori pari a € 2.000,00 e lo stesso fa il professionista Bianchi, il lavoratore potrà essere retribuito nella stessa maniera solo da altro datore di lavoro e nel limite di € 1.000,00.

Nell'ambito del settore agricolo, il lavoro occasionale accessorio si applica, secondo il nuovo co. 2 dell'art. 70, D.Lgs. 276/2003, solo:

- ❖ alle prestazioni di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se si tratta di studenti universitari. Rispetto alla precedente formulazione restano esclusi i lavoratori part-time, i percettori di prestazioni di sostegno al reddito e le casalinghe;
- ❖ alle prestazioni rese a soggetti di cui all'art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972, purché non siano svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Detti piccoli imprenditori agricoli possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale.

Quanto ai lavoratori extracomunitari, i compensi percepiti tramite i voucher sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

In tal modo vengono di fatto revocate le prescrizioni contenute nella C.M. Lavoro 44/2009 secondo cui, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il reddito da lavoro occasionale accessorio non consente né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Relativamente ai committenti pubblici viene confermata la nozione di committente pubblico (ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001), quale utilizzatore delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché ai vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.

Alla luce della nuova normativa devono intendersi superate le precedenti indicazioni per cui la tipologia di committenti pubblici poteva attivare forme di prestazioni di lavoro

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

occasionale accessorio esclusivamente nell'ambito delle categorie previste dal previgente co. 1, lett. d) dell'art. 70, D.Lgs. 276/2003, relative a «manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà», nonché la possibilità di utilizzare qualsivoglia tipologia di prestatore per attività di supporto a quelle istituzionali.

Viene meno, conseguentemente, anche per gli enti locali la limitazione delle finalità dell'utilizzo del buono lavoro che, nel testo previgente, doveva essere rivolto ad un novero specifico e tassativo di attività quali quelle svolte, oltre che nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche nei «lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti», previste dal co. 1, lett. b), dell'art. 70, D.Lgs 276/2003.

NOVITÀ DEI VOUCHER:

Il valore degli stessi è determinato su base oraria. Inoltre, i buoni lavoro sono numerati e datati (al fine di consentirne la tracciabilità e di contrastarne un utilizzo improprio).

I buoni richiesti all'Inps, o acquistati presso gli Uffici postali, le Banche popolari o i tabaccai convenzionati, prima dell'entrata in vigore della norma in commento possono essere utilizzati secondo la precedente disciplina e comunque entro il 31.5.2013.

Conseguentemente per i voucher acquistati entro il **17.7.2012** continueranno ad operare tutte le precedenti disposizioni in materia di buoni lavoro relativamente sia agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, sia alle norme riferite ai percettori a sostegno del reddito, sia ai limiti economici.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

www.studiosaracino.it